



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Prima Sezione civile

R.G. 344/2024

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Federico Bressan	Consigliere
dott. Francesco Petrucco Toffolo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 4.3.2024, promossa con atto di citazione in appello

da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Venzone 9, San Vito al Tagliamento (PN), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Calzavara e dall'avv. Maurizio Miculan;

appellante

contro

CP_1 (C.F. *C.F._1* nato a Vittorio Veneto (TV) in data 11.3.1973;
CP_2 (C.F. *C.F._2*) nata a Vittorio Veneto (TV) il 31.1.1976;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Grava e dall'avv. Vania Guarino;

appellati

Oggetto: “Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)”; azione di nullità del lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli arbitri prof. Avv. Ettore Scimeni, prof. Avv. Marco Speranzin e dall’avv. Alvise Spinazzi il 16.2.2024.

CONCLUSIONI

- per l’attrice:

“CONFERMA la querela di falso proposta con l’atto di citazione e insiste affinché sia accertata la falsità ideologica del certificato medico redatto dott. *Persona_1* datato 18 gennaio 2022, sia nella versione c.d. breve (allegata alle dimissioni presentante dal sig. *CP_1* e dimessa nel procedimento arbitrale come doc. 8 di Controparte), sia nella versione integrale (dimessa dal sig. *CP_1* nel corso del procedimento di primo grado come doc. 5), già prodotte nel presente giudizio in copia come docc. E ed F e così precisa le CONCLUSIONI voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Venezia, disattesa ogni contraria domanda o eccezione,

IN VIA PRELIMINARE: (i) ordinare al dott. *Persona_2*, cardiologo dell’Ospedale di Feltre, l’esibizione dell’originale del certificato medico da questi asseritamente redatto (doc. 30 della comparsa di risposta 21.6.2024), la cui conformità all’originale si contesta; (ii) stante la proposizione della querela di falso avverso il certificato medico del dott. *Persona_1* sospendere con ordinanza il giudizio ex art. 355 c.p.c. e fissare un termine perentorio per la riassunzione della causa di falso dinanzi il Tribunale;

IN VIA PRINCIPALE (iii) in accoglimento dell’eccezione del difetto di competenza del Collegio Arbitrale dichiarare nullo il Lodo assunto in data 16 febbraio 2024 e sottoscritto in pari data dal Collegio Arbitrale composto dagli arbitri prof. avv. Ettore Scimemi, prof. avv. Marco Speranzin e dall’Alvise Spinazzi, con sede in Padova, Piazza Eremitani, 18.

IN VIA SUBORDINATA, laddove venisse respinta l'impugnazione ex art. 829, comma 1, n. 1 per incompetenza del Collegio Arbitrale, per gli altri motivi di impugnazione di cui in narrativa: (iv) dichiarare nullo il Lodo assunto in data 16 febbraio 2024 e sottoscritto in pari data dal Collegio Arbitrale composto dagli arbitri prof. avv. Ettore Scimemi, prof. avv. Marco Speranzin e dall'Alvise Spinazzi, con sede in Padova, Piazza Eremitani, 18 per tutti i motivi esposti in narrativa; e nel merito: (v) previa se del caso risoluzione e comunque dichiarazione di invalidità degli accordi azionati dagli attori, rigettare integralmente le domande dei signori CP_2 e [...] CP_1 in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, stabilendo che nulla è loro dovuto da parte di Parte_1 sempre nel merito, in via subordinata: (vi) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle richieste risarcitorie formulate da Controparte, sottrarre da qualsiasi importo venisse ritenuto dovuto agli attori, l'importo di € 735.947,70, pari al 30% dell'importo di Euro 2.443.159,00 versato da [...] Parte_1 ai fini della ricostruzione del capitale sociale in forza della delibera assembleare 31.3.2022 di CP_3

IN OGNI CASO (vii) Con vittoria delle spese di lite e con addebito agli istanti delle spese del giudizio e della procedura arbitrale, incluse quelle peritali di parte. In via istruttoria (viii) si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie: (a) Consulenza tecnica d'ufficio Previa declaratoria ove necessario di nullità della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa e comunque della sua inidoneità a rispondere ai quesiti, disporre il rinnovo o comunque l'integrazione, in ogni caso affidando l'incarico a consulente specializzato in medicina legale; (b) Prova per testi Si ribadisce la richiesta di essere ammessi alla prova, con i testi indicati nella memoria istruttoria 12.12.2022, sui capitoli di prova della Controparte che venissero ammessi, nonché sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il 5 gennaio 2022 si tenne presso la sede di

^{CP-} *Parte_2* una riunione cui parteciparono l'ing. *CP_5* il sig. *Persona_3* e il signor *CP_1* 2) Vero che durante tale riunione venne presentato e si discusse l'organigramma che si rammostra al teste (doc. 54 che si rammostra al teste)? 3) Vero che tale organigramma prevedeva un unico amministratore delegato, indicato nella persona del signor *CP_1* 4) Vero che durante tale riunione il sig. ^{Pers} hiese all'ing. *CP_5* e al sig. *CP_1* di aver maggior supporto nella gestione dell'ufficio tecnico di ^{CP-Part} *CP_3* 5) Vero che il signor *CP_1* si rese disponibile a prestare il proprio supporto personale all'ufficio tecnico? 6) Vero che il signor ^{Cont} [...] ichiarava di voler spostare la propria scrivania all'interno dell'ufficio tecnico di ^{CP-Part} in modo da poter monitorare personalmente i progettisti che vi lavoravano? 7) Vero che il 14.1.2022 il signor *CP_1* il dott. *Persona_4* hanno avuto un colloquio telefonico relativo agli ordini e alle offerte pendenti relativi alla clientela di *CP_3* 8) Vero che durante la discussione il signor *CP_1* nviò al dott. *Persona_4* la mail che mi si rammostra (doc. 62 che si rammostra al teste)?”;

- per i convenuti:

“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'avversa impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il lodo emesso e sottoscritto in data 16 febbraio 2024 dal Collegio Arbitrale composto dal Prof. Avv. Ettore Scimemi, Prof. Avv. Marco Speranzin, Avv. Alvisè Spinazzi. Con vittoria di onorari e spese in favore del difensore distrattario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.

IN VIA SUBORDINATA In denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa impugnazione e di declaratoria di nullità del Lodo impugnato, in sede rescissoria, accertato e dichiarato il grave inadempimento di *Parte_1* al contratto preliminare di vendita delle quote di partecipazione al capitale sociale di *CP_3* detenute dai signori ^{CP-} ed *CP_2*

dichiararne la risoluzione e, per l'effetto, condannare **Parte_1** al risarcimento del danno patito dai signori **CP_1** ed **CP_2** che si quantifica in euro 3.318.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Con vittoria di onorari e spese in favore del difensore distrattario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro del 13.4.2022 **CP_1** e **CP_2** [...] invitavano **Parte_1** a nominare il secondo arbitro per la composizione del collegio arbitrale, allegando le seguenti circostanze: 1) **CP_1** – che ricopriva anche la carica di CEO - e **CP_2** detenevano il 15%, ciascuno della **Parte_3** [...] **Parte_1** ne deteneva il 70%; 2) il 3.5.2018, le parti avevano sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto la disciplina dei rapporti fra i soci, con l'obiettivo di assicurare uniformità nella gestione societaria; 3) in particolare, il patto individuava quale ipotesi di revoca del CEO per giusta causa (revoca non titolata e conseguente qualificazione del CEO uscente come *good leaver*) le sue dimissioni accompagnate da certificazione medica attestante l'impossibilità – fisica o psichica – di svolgere l'attività di CEO per un periodo di almeno 6 mesi (definita come “inabilità permanente) (artt. 9.1.3. e 9.2.1 del patto); 4) l'art. 10 del patto (opzione di vendita del *good leaver*) prevedeva che “in tutte le ipotesi in cui **CP_1** cessi di ricoprire la carica di Amministratore Delegato sulla base di una qualsiasi circostanza che lo qualifichi quale Good Leaver, la **Parte_4** avrà il diritto potestativo di vendere a **Parte_1** che sarà obbligato ad acquistare, tutte e non solo parte della partecipazione detenuta dalla **Parte_4** nel capitale sociale di **CP_3** , che “il prezzo della Partecipazione Optata del Good Leaver sarà pari al

maggiore tra: (i) il pro-quota del valore su base 100 della Società convenzionalmente pattuito in Euro 11.060.000,00; (ii) il valore risultante dalla seguente formula (...)” (art. 10.2), che “per effetto dell’esercizio della Opzione di Vendita del Good Leaver si intenderà senz’altro perfezionato un contratto preliminare di compravendita della Partecipazione Optata del Good Leaver (nel senso che, a seguito dell’esercizio della Opzione di Vendita del Good Leaver il presente Contratto varrà, ad ogni effetto, quale contratto preliminare di compravendita della Partecipazione Optata del Good Leaver), che dovrà essere seguito dal trasferimento della Partecipazione Optata del Good Leaver nelle forme di legge, regolato dai termini ora per allora convenuti nel presente Articolo 10” (art. 10.4); 5) il 14.2.2022, **CP_1** aveva presentato le proprie dimissioni, accompagnate da una certificazione medica attestante la propria condizione di inabilità permanente e, quindi, la propria qualifica di *good leaver*; 6) il 21.2.2022, la famiglia **CP_1** aveva esercitato il diritto di opzione previsto dall’art. 10 del patto parasociale, perfezionando il contratto preliminare come previsto dallo stesso art. 10 (con il conseguente obbligo di acquisto da parte di **Parte_1** ; 7) con comunicazione del 7.3.2022, **Parte_1** [...] aveva respinto tale richiesta, rifiutandosi di procedere con l’atto di cessione delle quote e rendendosi, così, inadempiente al contratto preliminare sorto per l’effetto dell’esercizio del diritto di opzione.

Sulla base di queste allegazioni, azionando la clausola di arbitrato di cui all’art. 20.2 del patto parasociale (“ogni controversia derivante e/o connessa al presente Patto Parasociale con particolare riguardo, ma senza alcun intento limitativo, alla sua conclusione, esecuzione, validità, inadempimento, risoluzione e alla determinazione dei danni conseguenti così come quelli derivanti da responsabilità extracontrattuale, non definita in via amichevole secondo la procedura di cui all’art. 20.1 che precede sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale composto da

tre (3) arbitri, i quali dovranno accettare le tariffe previste dal Regolamento della Camera di Commercio Arbitrale di Padova in vigore a tale data e attenersi alle disposizioni di legge contenute nel Codice di Procedura Civile”), i **CP_1** chiedevano al Collegio arbitrale costituendo: a) in via principale, l’accertamento e la declaratoria della conclusione del contratto preliminare di compravendita delle quote detenute dalla **Parte_5** per effetto dell’esercizio del diritto di opzione di cui all’art. 10 del patto e la conseguente condanna di **Parte_1** ex art. 2932 c.c. al trasferimento delle quote e al pagamento del prezzo complessivo di € 3.318.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo ai sensi dell’art. 1284 c.c.; b) in via subordinata, l’accertamento della responsabilità di **Parte_1** e la sua condanna al risarcimento del danno quantificato in € 3.318.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo ai sensi dell’art. 1284 c.c.

La resistente depositava atto di nomina del proprio arbitro, contestando le richieste dei ricorrenti e anticipando le eccezioni, pregiudiziali e di merito, meglio sviluppate nella successiva memoria di costituzione.

Instaurato il giudizio arbitrale, i **CP_1** depositavano memoria dell’1.7.22 e, rilevata l’impossibilità di procedere al trasferimento coattivo delle quote ex art. 2932 c.c. (poiché – nelle more – era stato deliberato l’annullamento delle partecipazioni di **CP-** e **CP_2** che non avevano sottoscritto la ricostituzione del capitale sociale), modificavano la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento ex art. 1453 c.c. imputabile a **Parte_1** con domanda di condanna di questa al risarcimento del danno e interessi (come già richiesti in via subordinata). Con memoria difensiva si costituiva la resistente **Parte_1** allegando, a propria volta, ulteriori circostanze: 1) l’ingresso di **Parte_1** in **Parte_3** era avvenuto nel 2018, con

l'intento di costituire una *joint venture*; 2) per effetto della sottoscrizione del patto parasociale, CP_1 si era impegnato a mantenere la carica di CEO fino al 31.12.2023; 3) negli esercizi 2018, 2019, 2020 la società aveva registrato notevoli perdite di esercizio a causa dell'operato del CEO, responsabile dell'attività commerciale e di produzione; 4) a giugno 2021, era stato predisposto e approvato un nuovo *business plan*, tuttavia disatteso nei mesi successivi, con conseguente aggravio della situazione societaria; 5) con comunicazione del 7.3.2022, nel respingere la richiesta di attivazione del patto di opzione da parte dei fratelli CP_1 Parte_1 [...] aveva contestato che le dimissioni del CEO in carica fossero giustificate da reali problemi di salute (rappresentando che la motivazione reale andava rinvenuta nello stato di crisi della società) e che fossero configurabili le condizioni per l'esercizio del diritto di opzione (evidenziando l'insussistenza di una revoca non titolata e quindi della qualifica di *good leaver*); 6) in conseguenza dei risultati economici gravemente negativi, il 31.3.2023 si era tenuta l'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 *ter* c.c., all'esito della quale – con il voto contrario di CP- e CP_2 – era stato approvato il bilancio e deliberata la ricapitalizzazione della società (alla quale i soci CP_1 non avevano partecipato, con conseguente annullamento delle loro partecipazioni); 7) successivamente, in ragione del peggioramento della situazione, il 31.5.2022 l'assemblea aveva deliberato di mettere la società in liquidazione e il 19.7.2022 la stessa era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Belluno; 8) con atto di citazione del 29.4.2022 CP_1 e CP_2 avevano convenuto in giudizio Parte_3 dinnanzi al Tribunale di Venezia, impugnando la delibera di approvazione del bilancio 31.12.2021 e formulando anche istanza di sospensione cautelare, respinta dal Tribunale.

Ciò posto, la resistente eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza degli arbitri in favore del

Tribunale di Belluno in forza dell'art. 20.3 del patto ("le controversie relative al rapporto di collaborazione con **CP_1** saranno devolute alla competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Belluno") e nel merito contestava le deduzioni di controparte e in particolare: 1) contestava la giustificazione addotta da **CP_1** a sostegno delle proprie dimissioni (evidenziando come lo stesso avesse strumentalizzato ed enfatizzato le conseguenze di un intervento medico di *routine* per cercare di vendere la propria partecipazione sociale – ormai priva di valore, stante la grave crisi economica - a **Parte_1** , anche mettendo in discussione il certificato medico allegato alla lettera di dimissioni redatto dal dott. **Per_1** [...]) 2) eccepiva la contrarietà a buona fede della condotta tenuta da **CP_1** che non aveva accettato l'offerta di **Parte_1** di consentirgli un periodo di riposo o di impiego ridotto; 3) eccepiva l'invalidità del diritto di opzione per contrarietà con il divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. (tenuto conto che **CP_1** ricopriva un ruolo principale nella guida della società e – attraverso il patto di opzione a prezzo minimo garantito – si assicurava la possibilità di cedere le proprie partecipazioni al riparo dei rischi derivanti dalle perdite), anche eventualmente in via indiretta ai sensi dell'art. 1344 c.c.; 4) eccepiva l'infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare per fatto imputabile a **Parte_1** atteso che il venir meno dell'oggetto del trasferimento (le quote dei fratelli **Part** [...]) per il comportamento tenuto dai ricorrenti aveva comportato il venir meno delle controprestazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle quote e il pagamento del prezzo; 5) faceva valere la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare per fatto imputabile a **CP_** e **CP_2** nonché, in ogni caso, la presenza di vizi nelle quote oggetto del trasferimento ai sensi dell'art. 1492 c.c. o la sussistenza di un ipotesi di *aliud pro alio* (in ragione del grave stato di crisi in cui si trovava la società); 6) invocava la risoluzione del contratto

preliminare per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. (in ragione dell'imprevedibile mutato quadro economico della società, anche tenuto conto dell'evoluzione dell'emergenza pandemica e delle conseguenze negative sul mercato), dovendosi escludere la natura aleatoria del patto di opzione, sia fisiologicamente, sia in forza dell'asserito rimando del patto all'art. 14.5 del Contratto Preliminare e di CP_6 (in ragione dell'autonomia fra i due); 7) invocava la risoluzione del contratto preliminare per effetto della presupposizione, deducendo che il valore delle partecipazioni (non azzerato) e la condizione della società (non sottoposta a liquidazione volontaria o fallimento) al momento di sottoscrizione del patto parasociale fossero elementi presupposti agli accordi fra le parti; 8) svolgeva *exceptio doli generalis*, in ragione dell'utilizzo abusivo del patto di opzione; 9) eccepiva l'infondatezza della richiesta risarcitoria.

Autorizzato il deposito di memorie integrative e istruttorie, il Collegio arbitrale disponeva CTU avente ad oggetto il seguente quesito: *“presa visione degli atti e dei documenti di causa ed in particolare esaminati i certificati medici prodotti dal signor CP_1 previa eventuale visita del signor CP_1 e, se ritenuto opportuno, confronto con il dott. Persona_1 dicano i CTU se:*
1. Il sig. CP_1 el periodo dal 18 gennaio 2022 al 14 agosto 2022 si sia trovato nelle condizioni di impossibilità di svolgere l'attività di amministratore delegato di CP_3 *2. i documenti redatti dal dott. Persona_1 in data 18 gennaio 2022 possano essere considerati conformi, e rilasciati in conformità, agli standard delle certificazioni mediche riconosciute dalla prassi medica”.*

Dopo il deposito della relazione dei c.t.u., la difesa di Parte_1 ne eccepiva la nullità, con ragioni di censura poi specificate negli scritti conclusionali (mancata verbalizzazione delle operazioni peritali, mancata partecipazione di uno dei due CTU e di uno dei CTP all'audizione di CP_1 invio delle osservazioni del CTP di parte ricorrente prima del deposito della

bozza di consulenza, introduzione tardiva di fatti ulteriori mediante l'audizione di CP_1 inattendibilità e quindi erronea valutazione dei certificati medici prodotti, erronea modalità di valutazione utilizzata dai CTU).

All'esito dello scambio di memorie conclusionali, il Collegio arbitrale pronunciava il lodo datato 16.2.24, col quale, dichiarata la propria competenza, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della Parte_1 e parzialmente la domanda di risarcimento del danno, condannando la Parte_1 al pagamento della somma di € 2.654.400,00, oltre agli interessi al saggio convenzionale del 10% su base annua, con capitalizzazione periodica su base semestrale dal 13 aprile 2022 al saldo, con compensazione delle spese di lite e di CTU fra le parti.

Queste, in sintesi, le ragioni poste a fondamento della decisione: 1) l'eccezione d'incompetenza in favore del Tribunale di Belluno sull'asserito presupposto dell'applicabilità dell'art. 20.3 del Patto (riferito alle sole controversie relative al rapporto di collaborazione con CP_1 è infondata, tenuto conto della vocazione eccezionale di tale ultima previsione, della presenza in giudizio anche di CP_2 della vocazione generale dell'art. 20.2 del patto (al quale va ricondotta la presente controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'asserito inadempimento di Parte_1 al contratto preliminare di compravendita delle quote societarie, discendente dall'esercizio del diritto di opzione previsto nel patto parasociale), nonché – in ogni caso – della natura di questioni preliminari di merito ex art. 819 c.p.c. degli accertamenti in punto di tipologia di revoca del CEO dimissionario (titolata o non titolata) e conseguente sua qualificazione (*good* o *bad leaver*); 2) l'eccezione di nullità della CTU è infondata, posto che tutte le censure mosse sono superabili (in particolare: le operazioni sono state interamente audio-registrate e, comunque, nel caso di specie la legge non impone obbligo di verbalizzazione; la mancata partecipazione di

uno dei CTU all'audizione di CP_1 era stata concordata fra le parti, mentre quella di alcuni CTP era dipesa da una scelta volontaria degli stessi e, in ogni caso, tutti avevano partecipato ad una successiva audizione integrativa; il CTP di parte ricorrente aveva anticipato le proprie osservazioni nell'ambito di una riunione tenutasi alla presenza di tutti i consulenti; durante le operazioni peritali non erano state introdotte nuove allegazioni, ma solo specificate allegazioni precedenti; il metodo di valutazione utilizzato dai CTU, valutazione retroattiva *a posteriori*, era stato già discusso anche con i consulenti di parte, i quali non avevano eccepito alcunché; l'oggettiva criticità dei certificati medici prodotti, peraltro riconosciuta dagli stessi consulenti dei ricorrenti, in ragione dell'inesatta indicazione della malattia cardiaca del paziente, non ha ostacolato la diagnosi posta in essere dai CTU che si è basata, piuttosto, sull'indagine clinica dagli stessi condotta; 3) l'operazione negoziale complessivamente posta in essere dalle parti può essere ricostruita come "acquisto a due *tranches*", la prima immediatamente e la seconda dopo un periodo di accompagnamento da parte dell'amministratore uscente, con assunzione del rischio dell'andamento della società durante tale periodo, di regola, in capo all'acquirente; 4) il patto di opzione, nel prevedere un prezzo minimo garantito (c.d. *floor*), ha avuto l'effetto di assicurare ai fratelli CP_1 i poter vendere le proprie partecipazioni allo stesso prezzo concordato nel primo *closing* (pattuito cioè per la prima vendita di quote sociali e dunque per la prima "*tranche*" della complessiva operazione di acquisto); 5) il combinato disposto degli artt. 10.1, 9.1.3 e 9.2.1 del patto parasociale dev'essere interpretato nel senso che la nozione di "inabilità permanente" va intesa come mera condizione in tal senso confermata da una certificazione medica "attestante l'impossibilità – fisica o psichica – di svolgere l'attività di CEO per un periodo di almeno 6 mesi", senza che siano necessari ulteriori (e lunghe) indagini sul punto (come si desume dalla formulazione letterale delle clausole sopra evidenziate, che – a differenza di altre usate nella

prassi – non richiamano l’esecuzione di accertamenti peculiari); 6) la c.t.u. esperita in corso di giudizio ha concluso nel senso che la certificazione allegata alla lettera di dimissioni è conforme agli standard delle certificazioni mediche riconosciute dalla prassi medica; 7) questa conclusione non può essere inficiata dall’erroneità di alcuni dati cardiologici ivi menzionati (diagnosi di ischemia miocardica, in realtà mai riscontrata, e effettuazione di angioplastica coronarica, in realtà mai eseguita), sia perché tale erroneità è riscontrata nella versione lunga della certificazione e non anche in quella breve effettivamente allegata alla lettera di dimissioni, sia perché l’inesattezza non ha comunque influito sulle conclusioni del medico certificatore (il cui giudizio aveva avuto ad oggetto la complessiva condizione patologica del paziente a prescindere dall’esecuzione degli interventi richiamati), sia perché l’errore commesso dal medico certificatore non potrebbe ricadere sui Parte_7 (non essendo riscontrabile nei loro confronti un atteggiamento doloso o gravemente colposo), che facevano affidamento sulla possibilità di azionare il loro diritto di opzione in maniera rapida sulla base di una mera certificazione medica (come previsto dal patto parasociale); 8) parimenti, la conclusione non può essere inficiata dal fatto che il certificato medico avesse indicato – in maniera “insolita” - un periodo di astensione dal lavoro di otto mesi, né dal fatto che la condizione patologica effettivamente riscontrata dai CTU (disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti persistente) non fosse clinicamente identica a quella allegata (ansia reattiva); 9) l’eccezione di nullità del patto di opzione per violazione del divieto di patto leonino è infondata, posto che l’art. 2265 c.c. non opera nelle società per azioni mentre l’art. 2247 c.c. (operante nelle società per azioni) non impedisce la completa esclusione di un socio dalle perdite, e che – in ogni caso – nella fattispecie in esame l’esclusione dalle perdite non è assoluta ma limitata ai soli casi in cui il CEO sia qualificabile come *good leaver*; 10) il rilievo di impossibilità sopravvenuta della

prestazione ex art. 1463 c.c. formulato da *Parte_1* (per sostenere l'infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dai fratelli *CP_1* non coglie nel segno, considerato che la prestazione era possibile al momento fissato per la stipulazione del definitivo (7.3.2022) e che, in quel momento, *Parte_1* – automaticamente costituita in mora ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n. 2) c.c. – si era resa inadempiente all'obbligo di acquisto delle quote e pagamento del prezzo, dovendo gravare sulla stessa il rischio di impossibilità sopravvenuta della prestazione; 11) allo stesso modo, è privo di fondamento il rilievo avente ad oggetto l'esistenza di asseriti vizi delle quote sociali (formulato per chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1492 c.c.), poiché nel caso di specie – a prescindere dall'applicabilità di tale disciplina alla compravendita di partecipazioni societarie e del dibattito relativo alla distinzione fra oggetto mediato e oggetto immediato - la previsione di un prezzo base minimo (*floor*) è incompatibile con l'eventuale previsione di garanzie sullo stato patrimoniale o finanziario della società; 12) per le medesime ragioni (previsione di un prezzo base minimo), è infondato il rilievo volto a far valere la risoluzione del contratto per effetto della presupposizione, nel senso che proprio tale previsione è indicativa del fatto che le parti avessero immaginato lo scenario di “società non florida”; 13) non è configurabile il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, posto che il contratto di investimento – di cui il patto costituisce un allegato, senza che i due possano considerarsi autonomi e autosufficienti – viene espressamente qualificato come aleatorio; 14) l'*exceptio doli generalis* è infondata, atteso che le parti non avevano previsto un esito differenziato in base alla causazione dello stato di inabilità permanente del *good leaver* (rimanendo, quindi, irrilevante che tale stato patologico fosse dipeso dalla situazione di crisi economica determinata – in tesi – proprio dall'erroneo operato dello stesso CEO); 15) la domanda di risarcimento del danno è fondata, essendo configurabile il nesso di causa tra la condotta

inadempiente (mancato acquisto delle quote) e il danno risarcibile (mancata percezione del prezzo di esercizio dell'opzione di vendita); 16) sussistono i requisiti di cui all'art. 1227 c.c. per disporre una diminuzione quantitativa del danno (nella misura del 20% rispetto a quanto richiesto dai fratelli **CP_1**, tenuto conto della scelta del CEO di non rivolgersi ad uno psichiatra (nonostante il malessere già avvertito) e di non accettare un adeguato periodo di riposo, condotta che integra violazione del dovere di comportarsi in buona fede; 17) sull'importo liquidato a titolo di danno devono essere riconosciuti gli interessi ai sensi dell'art. 14.9 del Contratto di investimento ("saggio convenzionale del 10% su base annua con capitalizzazione periodica su base semestrale").

Avverso tale lodo, nel rispetto del termine di impugnazione dell'art. 828 c.p.c., **Parte_1** ha proposto impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829 c.p.c., quanto alla fase rescindente, per i motivi di seguito esposti.

- 1) nullità ex art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. – incompetenza degli arbitri in favore del foro convenzionale esclusivo.

Il Collegio arbitrale avrebbe errato nel ritenersi competente, tenuto conto che la pretesa dedotta in giudizio trova fonte nel rapporto di collaborazione fra la società e **CP_1** con la conseguenza che dovrebbe ritenersi applicabile l'art. 20.3 del patto parasociale, secondo cui "Le controversie relative al rapporto di collaborazione con **CP_1** saranno devolute alla competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Belluno". La decisione sul punto assunta dal lodo andrebbe riformata poiché: 1) la presenza in giudizio anche di **CP_2** è irrilevante, poiché la sorella vanta un diritto non suscettibile di esercizio parziale, ma solo congiuntamente al fratello; 2) il rapporto sussistente fra la società e il CEO uscente non possono

qualificarsi come questioni incidentali ex art. 819 c.p.c., poiché la condizione (o meno) di *good leaver* era l'oggetto principale della controversia, in quanto costituente il titolo della pretesa (tanto che lo stesso dispositivo accerta il valido ed efficace esercizio da parte dei fratelli del diritto di opzione); 3) la clausola di devoluzione della controversia alla competenza del Tribunale di Belluno non potrebbe ritenersi eccezionale.

2) nullità ex art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. – violazione del contraddittorio nella fase della consulenza tecnica.

Richiamati i rilievi già espressi nel corso del giudizio arbitrale, l'appellante lamenta il fatto che il lodo non avrebbe considerato: a) l'omessa verbalizzazione delle dichiarazioni rese da CP_1 [...] dal dott. Per_1 a nulla rilevando l'eventuale video-registrazione (peraltro mai trasmessa ai consulenti di parte); b) la mancata partecipazione all'esame di CP_1 di uno dei due CTU e di alcuni CTP senza alcun consenso da parte dell'appellante e senza che rilevi la partecipazione al successivo colloquio integrativo; c) l'introduzione di una nuova allegazione relativa ad una nuova patologia (disturbo dell'adattamento) non sottoposta al contraddittorio e, all'esito, accertata come esistente in capo al periziato dai CTU.

3) nullità ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c. – violazione del contraddittorio per mancata assunzione delle prove testimoniali richiesta da Parte_1

L'appellante censura la mancata ammissione dei capitoli di prova formulati a prova contraria sui capitoli proposti da controparte, nonché di quelli volti a dimostrare che fino a pochi giorni prima della lettera di dimissioni CP_1 aveva sempre partecipato attivamente alla vita societaria, in modo incompatibile rispetto al quadro di patologia risalente nel tempo descritto in sede di audizione al CTU.

4) nullità ex art. 829, comma 1 n. 9 c.p.c. – violazione del contraddittorio per aver ritenuto

il certificato medico del 18.1.2022 convenzionalmente non sindacabile.

Il lodo sarebbe viziato da nullità poiché avrebbe ritenuto il certificato medico rilasciato il 18.1.2022 non sindacabile nonostante tale ricostruzione non sia mai stata allegata da alcuna delle parti del giudizio, in violazione del divieto delle c.d. decisioni della “terza via”. Tale interpretazione, peraltro, sarebbe nel merito errata, non essendo ravvisabili previsioni del patto idonee ad escludere la sindacabilità del certificato medico.

5) querela di falso volta a far valere la falsità ideologica del certificato medico del 18.1.2022.

Con quello espressamente indicato come “sesto motivo”, l’appellante ha – in verità – proposto querela di falso avverso il suddetto certificato medico (sia nella sua versione breve, allegata alla lettera di dimissioni, sia nella sua versione integrale), ai fini di vedere dichiarata la falsità delle dichiarazioni ivi contenute circa lo stato di salute di CP_1 relativamente alla patologia di ischemia miocardica e alla sottoposizione ad un intervento di angioplastica.

6) nullità ex art. 829, comma 1 n. 5 e n. 12 c.p.c. – omessa motivazione con riferimento alla conformità agli standard del certificato medico del 18.1.2022.

L’appellante censura la conclusione del lodo secondo cui i CTU avrebbero fornito risposta positiva al quesito relativo alla conformità del certificato medico rilasciato il 18.1.2022 e gli standard delle certificazioni mediche, in quanto: 1) tale accertamento integrerebbe una valutazione di carattere giuridico, non tecnico; 2) la risposta fornita dai consulenti sarebbe meramente apparente e comunque tautologica; 3) il Collegio arbitrale non si sarebbe pronunciato sulle osservazioni a tal proposito formulate dai consulenti di parte.

7) nullità ex art. 829, comma 1 n. 5 e 12 c.p.c. – illogicità della motivazione con riferimento alla natura insolita e poco sensata del periodo di sospensione dal lavoro.

Il Collegio arbitrale avrebbe seguito un ragionamento lacunoso, che non terrebbe conto

dell'eccezionale forte anomalia di un certificato medico rilasciato con l'indicazione di un periodo di riposo già certificato in otto mesi, anziché di un periodo di riposo almeno inizialmente inferiore (con eventuale possibilità di proroga). L'appellante evidenzia come tale anomalia andrebbe riscontrata anche tenuto conto che un periodo di astensione inferiore non avrebbe permesso a **CP_1** di presentare immediatamente le dimissioni e di sottrarsi, in tal modo, alle conseguenze derivanti dalla perdita del capitale.

- 8) nullità ex art. 829, comma 1 n. 5 e 12 c.p.c. – illogicità della motivazione con riferimento alle conseguenze derivanti dall'errore medico.

Priva di logica motivazione sarebbe la parte del lodo in cui si afferma che, in ogni caso, le conseguenze derivanti dall'errore medico confluite nella certificazione dovrebbero ricadere su **Parte_1** (secondo il già evidenziato presupposto del controbilanciamento del conferimento “alla cieca”), anche tenuto conto che l'errore era stato cagionato dalle circostanze a propria volta erroneamente riferite al medico dal periziando. La prospettazione seguita dal lodo, peraltro, non sarebbe mai stata avanzata da alcuna delle parti del giudizio.

- 9) nullità ex art. 829, comma 3 c.p.c. – contrarietà all'ordine pubblico, per non aver accolto l'eccezione di nullità del patto costituente un patto leonino.

Il lodo risulterebbe viziato da nullità anche per aver ritenuto che il patto di opzione, per come configurato nel caso di specie (con previsione di un prezzo *floor*), non integri un patto leonino vietato. Più precisamente, i fratelli **CP_1** da una parte, si erano garantiti un ruolo principale nella gestione e nella guida della *joint venture* e, dall'altra parte, si erano assicurati (mediante il diritto di opzione a prezzo minimo garantito, peraltro inserito in un più ampio contesto di altri riconosciuti diritti di opzione) la possibilità di fuoriuscire dalla compagine sociale senza sopportare il rischio di una cattiva gestione e delle conseguenti possibili perdite. Le

argomentazioni utilizzate dal Collegio arbitrale per rigettare l'eccezione di nullità sarebbero infondate, posto che: 1) il divieto di patto leonino (anche se perseguito nelle forme di cui all'art. 1344 c.c.) sarebbe applicabile anche alle società per azioni; 2) l'esclusione dalla sopportazione del rischio delle perdite non potrebbe considerarsi in maniera atomistica rispetto alla complessiva operazione negoziale posta in essere dalle parti.

10) nullità ex art. 829 comma 1 n. 4 e n. 9 c.p.c. – ultrapetizione del lodo nella parte della pronuncia relativa agli interessi.

Infine, il lodo sarebbe viziato da ultrapetizione, nella parte in cui ha riconosciuto come dovuti gli interessi nella misura convenzionale, nonostante i fratelli **CP_1** non avessero mai formulato alcuna domanda in tal senso, essendosi limitati a richiederli nella misura legale (peraltro facendo espresso riferimento all'art. 1284 c.c. e, nella sola memoria di replica, all'art. 1284 comma 4 c.c.), mai allegando neppure la circostanza di una previsione convenzionale degli interessi.

Inoltre, sul presupposto che si tratti di una controversia avente ad oggetto un rapporto rientrante in quelle di cui all'art. 409 c.p.c. (rapporto di collaborazione di **CP_1** e **Parte_3** e anche ai fini dell'eventuale giudizio rescissorio, l'attrice – richiamandosi sostanzialmente alle argomentazioni già poste alla base delle difese spiegate in sede arbitrale - ha censurato anche le seguenti violazioni di diritto ai sensi dell'art. 829, comma 4 n. 1 c.p.c.:

- A) mancato riconoscimento dell'inadempimento di **CP_1** agli obblighi di cura e non ritardata guarigione;
- B) omessa pronuncia di risoluzione del contratto preliminare: per impossibilità sopravvenuta (B.1); per inadempimento agli obblighi di conservazione e custodia imputabile ai fratelli **CP_1** (B.2); per sussistenza di vizi o per *aliud pro alio* (B.3); per presupposizione (B.4);
- C) omessa pronuncia di risoluzione del contratto preliminare per eccessiva onerosità

sopravvenuta;

D) erroneo rigetto dell'*exceptio doli generalis*;

E) ritenuta sussistenza del nesso di causa, della prevedibilità del danno, del carattere diretto del danno, dell'idoneità solo limitativa del danno del comportamento del danneggiato ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.

Si sono costituiti CP_1 e CP_2 sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza dell'impugnazione del lodo, della quale hanno chiesto il rigetto.

Accolta l'istanza di sospensione cautelare, con provvedimento del 20.7.2024 l'intestata Corte – rigettata l'istanza di proposizione della querela di falso – ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 22.1.2026 per note ex art. 127 ter c.p.c.

Si deve premettere, in termini generali, che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere d'impugnazione limitata, perché ammessa soltanto per determinati vizi *in procedendo* e, per inosservanza di regole di diritto - a seguito della riforma introdotta con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, pacificamente applicabile, *ratione temporis*, nella specie - soltanto ove le parti abbiano esplicitamente previsto tale facoltà (ipotesi che non si verifica nella specie). Si è opportunamente osservato che la scelta del legislatore del 2006 di consentire l'impugnazione del lodo arbitrale per errore di diritto esclusivamente nei casi in cui tale possibilità sia stata espressamente pattuita non lede il principio dell'autonomia privata enunciato dall'articolo 41 della Costituzione, ma si colloca in un giusto equilibrio tra l'interesse dello Stato a garantire che sia sempre assicurato un livello essenziale di tutela dei diritti dei consociati, qualora questi decidano di ricorrere alla giustizia privata, e l'interesse ad evitare che le parti

vengano messe in una troppo agevole condizione di ricorrere all'arma dell'impugnativa di nullità incrementando il contenzioso civile di cause ulteriori provenienti dal settore arbitrale. La facoltà per le parti di impugnare il lodo per violazione delle norme di diritto purché lo dispongano espressamente esclude in radice una violazione del principio di autonomia privata e rafforza quello della certezza del diritto (Corte d'Appello di Milano, 18 Aprile 2012).

Alla luce di tale premessa dovrà essere vagliata l'ammissibilità dei motivi di impugnazione proposti da *Parte_1*

- 1) nullità ex art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. – incompetenza degli arbitri in favore del foro convenzionale esclusivo.

In primo luogo *Parte_1* ha invocato, ex art. 829 comma 1 n. 4 (“L’impugnazione per nullità è ammessa... se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso”) la dichiarazione di nullità del lodo in quanto pronunciato da arbitri che non ne avevano la competenza, trattandosi - in tesi attorea - di causa rimessa al foro esclusivo del Tribunale di Belluno. Secondo Brovedani, si applicherebbe nel caso l'art. 20.3 del Patto Parasociale che stabilisce: “Le controversie relative al rapporto di collaborazione con *CP_1* saranno devolute alla competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Belluno”.

Premesso che, com'è noto (v. *ex multis* Cass., ord. n. 21547/15) la competenza va individuata *a priori* secondo la prospettazione fornita dall'attore nella propria domanda, il motivo è palesemente infondato in quanto la controversia nella specie decisa dagli arbitri non è relativa al rapporto di collaborazione tra il *CP_1* *Parte_3* – quest'ultima neppure parte del giudizio – ma al rapporto tra soci, lamentando i soci *CP_1* (solo uno dei due anche legato da rapporto di

collaborazione con la società partecipata) il mancato adempimento da parte della socia [...] *Parte_1* del preliminare di acquisto della residua partecipazione dei primi in *Parte_3* formatosi per effetto dell'esercizio dell'opzione da parte dei *CP_1* sulla base di opzione prevista nei patti parasociali che (solo) tali soci avevano stipulato, ed il danno conseguentemente dai primi subito; rispetto a tale vicenda, le dimissioni di *Persona_5* dalla carica di amministratore ed il loro carattere giustificato o meno integrano soltanto un presupposto di fatto da accertarsi al mero fine di verificare la legittimità dell'esercizio dell'opzione per cui è causa.

La devoluzione ad arbitri della controversia insorgeva dunque, come correttamente ritenuto dal collegio arbitrale, dalla diversa e più generale previsione contenuta all'art. 20.3 del medesimo Patto Parasociale, che dispone: "Ogni controversia derivante e/o connessa al presente Patto Parasociale con particolare riguardo, ma senza alcun intento limitativo, alla sua conclusione, esecuzione, validità, inadempimento, risoluzione e alla determinazione dei danni conseguenti così come di quelli derivanti da responsabilità extracontrattuale, non definita in via amichevole (...), sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre (3) arbitri, i quali dovranno (...) attenersi alle disposizioni di legge contenute nel Codice di Procedura Civile. (...) Il procedimento arbitrale così come instaurato avrà carattere rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto italiano, avrà natura di sentenza tra le Parti (...)".

Risultano per la stessa ragione inammissibili i motivi esposti alle pagg. 73 e seguenti del ricorso di *Parte_1* espressamente riferiti all'ipotesi di cui all'art. 829 comma 4 n. 1 c.p.c. (esposti anche per l'ipotesi di accesso al giudizio rescissorio), la cui proposizione in fase rescindente sarebbe giustificata dalla qualificazione della presente controversia come rientrante nella previsione di cui all'art. 409 c.p.c., ipotesi che consente di dare rilievo anche alla violazione

di regole di diritto ma che, per quanto sopra osservato, non si verifica nella specie.

- 2) nullità ex art. 829, comma 1 n. 9 c.p.c. – violazione del contraddittorio per essere la decisione fondata su fatti sui quali non vi è stato contraddittorio.

Con il secondo motivo di impugnazione l'attrice ha lamentato, con riferimento all'art. 829, comma 1 n. 9 c.p.c., plurime violazioni del contraddittorio nella fase della consulenza tecnica, violazioni che tuttavia non si rivelano sussistenti e/o rilevanti per carenza di decisività.

Si deve in proposito rammentare che “in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa” (Cass., n. 18600/2020).

Orbene, posto che per consolidata giurisprudenza non è obbligatoria la verbalizzazione delle operazioni peritali che non siano compiute con l'intervento del giudice - nella specie peraltro le operazioni risulterebbero addirittura videoregistrate: nella Risposta alle osservazioni dei consulenti nominati dalle parti alla bozza di CTU cardiologica e psichiatrico-forense nel procedimento arbitrale (doc. 29 CP_1 pag. 3 e ss.) si legge: “*Venendo ora invece all'opportunità di verbalizzare le dichiarazioni del Sig. CP_1 questa risulta essere una richiesta che ignora lo scopo della raccolta di tali dichiarazioni, che ha un mero valore clinico e non è volto ad accertare la verità storica dei fatti, tanto meno è utilizzabile a tal fine. È pertanto metodologicamente fuorviante verbalizzare le affermazioni di un Periziando in sede di visita.*”

Siamo tuttavia disponibili a fornire la trascrizione di ogni affermazione dallo stesso effettuata ed anche dal Dr. Per_1 avendo il collegio di CTU audioregistrato l'incontro (al solo fine di facilitare la stesura dell'anamnesi), come noto a tutti i CCTTPP presenti e con il consenso del Sig. CP_1 e del Dr. Per_1 - il lamentato fatto che non siano state verbalizzate, in particolare, l'audizione della parte CP_1 e l'assunzione di informazioni da parte del terzo dott. Per_1 (medico che aveva redatto il contestato certificato allegato alla lettera di dimissioni) non assume rilevanza, in quanto trattasi di atti cui ha partecipato un CTP attoreo ed i cui contenuti sono stati oggetto di successivo contraddittorio dapprima tra CTU e CTP e poi tra le parti (con scambi di memorie) prima della decisione arbitrale. Nè l'assunzione di informazioni da parte del terzo ha travalicato i limiti consentiti dalla consolidata giurisprudenza richiamata dalla stessa parte (Cass., n. 6559/1980), non risultando acquisiti in quella sede fatti principali che la controparte fosse onerata di provare ma semmai chiarimenti in ordine alle procedure di anamnesi e valutazione seguite dal medico al fine di redigere il certificato medico in questione.

Allo stesso modo, risulta irrilevante la mancata partecipazione di un CTU (su due) e di un CTP (su due) all'esame della parte CP_1 essendo la mancata partecipazione dei consulenti cardiologi stata concordata tra i periti, e ciò comprensibilmente in considerazione del fatto che oggetto del colloquio dovevano essere soprattutto i profili psicologici/psichiatrici, avendo quelli cardiologici trovato autonomo chiarimento; per di più, risulta pacifico che a quel colloquio ne sia seguito uno ulteriore per integrazione anamnestica, al quale ebbero a partecipare tutti i consulenti. Neppure è fondata la doglianza secondo la quale sarebbe stata introdotta nel corso delle operazioni peritali, in violazione del contraddittorio, asseritamente sviluppatosi fino a quel momento sulla sola ipotesi di patologia cardiaca, l'allegazione della sussistenza di una diversa patologia rilevante, posto che, invece, da un lato il certificato allegato alle dimissioni non recava

indicazione della precisa patologia che rendeva impossibile per il *CP_1* “attendere all’attività lavorativa attualmente esercitata, per un periodo di otto mesi” (doc. E att.) e dall’altro lato il certificato c.d. lungo di pari data ma solo in seguito prodotto (doc. F att.) già aveva attribuito l’impossibilità di attendere alle proprie mansioni in capo al *CP_1* ad uno stato di ansia reattiva. Il fatto, infine, che il disagio psichico in tal senso evidenziato come ragione dell’inabilità che aveva afflitto l’amministratore di *Parte_3* sia stato indicato dai CTU in termini di disturbo dell’adattamento di tipo misto con somatizzazione di grado medio grave consegue a qualificazione medico-diagnostica all’esito delle evidenze acquisite ed oggetto dell’ampio e fisiologico contraddittorio svoltosi tra i periti.

3) nullità ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c. – violazione del contraddittorio per mancata assunzione delle prove testimoniali richiesta da *Parte_1*

L’appellante censura la mancata ammissione dei capitoli di prova formulati a prova contraria sui capitoli proposti da controparte, nonché di quelli volti a dimostrare che fino a pochi giorni prima della lettera di dimissioni *CP_1* aveva sempre partecipato attivamente alla vita societaria, in modo incompatibile rispetto al quadro di patologia risalente nel tempo descritto in sede di audizione al CTU.

Si deve tuttavia osservare che “non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la mancata ammissione, da parte degli arbitri, di determinati mezzi di prova per la ritenuta inidoneità probatoria o superfluità di particolari fatti e circostanze per come articolati dal deducente, trattandosi di una valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri medesimi” (Cass. civ. 3 novembre 2006, n. 23597; Cass. civ. 24 giugno 2011, n. 13968; Cass. civ. 31 luglio 2020, n. 16553).

D’altra parte non sussiste violazione del contraddittorio nel contesto denunciato, non avendo gli

arbitri dato corso ad alcuna prova testimoniale, avendo ritenuto superflue o irrilevanti quelle proposte da entrambe le parti, ed avendo gli stessi invece consentito, come si è già osservato, ai periti di sentire la parte ed il terzo nei limiti consentiti dalla normativa e nel rispetto delle regole del contraddittorio.

- 4) nullità ex art. 829, comma 1 n. 9 c.p.c. – violazione del contraddittorio per essere la decisione fondata su fatti sui quali non vi è stato contraddittorio.

Il Collegio arbitrale avrebbe fondato la propria decisione su tre circostanze indimostrate o, comunque, frutto di scienza privata: 1) che il rischio dell'operazione sarebbe stato concordemente trasferito in capo a *Parte_1* per controbilanciare l'accettazione dei fratelli *CP_1* di una scissione "alla cieca" del ramo d'azienda *Controparte_7* con attribuzione di questa a *Pt_3* (circostanza mai dedotta dalle parti, mai discussa in contraddittorio e – in ogni caso – errata, posto che anche quel ramo d'azienda era stato oggetto di *due diligence* preventiva); 2) che l'operazione andrebbe qualificata come "*vendita in due tranches*" (atteso che, contrariamente all'operazione immaginata dal Collegio, non erano presenti opzioni *put* e *call* incrociate e che *CP_1* lungi dal restare in funzione di semplice provvisorio accompagnamento, continuava a rivestire poteri rilevanti di nomina e gestione); 3) che la presentazione delle dimissioni prima degli otto mesi di riposo prescritti dal medico, anziché all'esito degli stessi, sarebbe conforme ad una prassi (non essendovi alcun riscontro in tal senso).

Premesso che alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte l'invocata ipotesi di nullità del lodo è configurabile solo nel caso in cui venga posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti (cfr. Cass. ord. 23325/2018), il motivo è infondato in quanto, in primo luogo, lo stesso è nella specie riferito a meri passaggi

argomentativi di secondario rilievo rispetto all'*iter* logico-giuridico della decisione assunta (elisi virtualmente i quali l'*iter* logico-giuridico della decisione mantiene comunque adeguata giustificazione nelle restanti parti della motivazione), ed in secondo luogo perché, con evidenza, non si fa effettivo riferimento a “fatti” introdotti dagli arbitri, ma a mera e consentita attività di interpretazione dei documenti e di valutazione dei fatti introdotti dalle stesse parti: se il principio del contraddittorio, nel contesto del procedimento arbitrale, implica la concreta menomazione del diritto di difesa, con l'effetto di impedire alle parti di esercitare le facoltà processuali su un piano di parità, la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nonché l'interpretazione dei documenti nel corso del procedimento arbitrale è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri e non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo.

5) nullità ex art. 829, comma 1 n. 9 c.p.c. – violazione del contraddittorio per aver ritenuto il certificato medico del 18.1.2022 convenzionalmente non sindacabile.

Il lodo sarebbe viziato da nullità poiché avrebbe ritenuto il certificato medico rilasciato il 18.1.2022 non sindacabile, lamentando la parte impugnante che una tale ricostruzione non sia mai stata allegata da alcuno nel giudizio, in violazione del divieto delle c.d. decisioni della “terza via”. Tale interpretazione, peraltro, sarebbe nel merito errata.

Gli arbitri hanno dato rilievo (invero non decisivo, tant'è che hanno in ogni caso esperito consulenza medica, recependone le conclusioni, sia al fine di indagare la natura della certificazione medica in questione sia per verificare la correttezza nel merito delle conclusioni in questa espresse) al fatto che i patti parasociali richiedessero, al fine di considerare la perdita della qualità di amministratore in capo a CP_1 utile presupposto per l'esercizio dell'opzione di vendita della quota sociale, la mera allegazione di un certificato medico, senza prevedere ulteriori

requisiti, senza prevedere accertamenti in contraddittorio, senza indicare strumenti di sindacato sul suo contenuto.

Nel lodo così si legge:

“la corretta ricostruzione della volontà delle Parti de[bba]ve innanzitutto passare per la constatazione che la definizione di “Inabilità Permanente” utilizzata dalle parti all’art. 9.1.3. del Patto è molto diversa da altre definizioni diffuse in contratti analoghi, che pure in astratto avrebbero potuto essere scelte dalle parti come ad es.:

a. “qualunque grave malattia – fisica o psichica – che impedisca di svolgere l’attività di CEO per almeno sei mesi”;

b. “qualunque grave malattia – fisica o psichica – che impedisca di svolgere l’attività di CEO per almeno sei mesi, come appurata di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, da un medico specialistico nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente

c. qualunque grave malattia – fisica o psichica – che impedisca di svolgere l’attività di CEO per almeno sei mesi, come accertata da un medico specialistico scelto dal CEO all’interno di una rosa di candidati proposta da controparte”

Ciascuna delle precedenti definizioni alternative corrisponde ad un diverso bilanciamento degli interessi delle Parti (...). E’ evidente che la formulazione dell’art. 9.1.3. effettivamente prescelta dalle Parti è costruita in modo da evitare il rischio di un giudizio ex post, sottraendo al Collegio Arbitrale il potere di entrare nel merito di un accertamento delicato e complesso lontano dalle competenze di cui gli arbitri sono solitamente dotati. La soluzione prescelta appare ragionevole e adatta alle circostanze: il soddisfacimento del requisito non è rimesso ad un lungo giudizio dagli esti incerti, ma nemmeno alla mera allegazione unilaterale dell’Amministratore Delegato:

esso dipende dal vaglio (e dalla certificazione) di un soggetto iscritto all'ordine dei medici e chirurghi, che attesti, con giudizio prognostico, l'impossibilità fisica o psichica – di svolgere l'attività di CEO per un periodo di almeno 6 (sei) mesi. Per questo motivo, il Collegio Arbitrale, nel corso del procedimento, ha a lungo dibattuto sull'opportunità di disporre una C.T.U. esclusivamente sullo stato di salute del sig. CP_1 e si è sempre rifiutato di far dipendere dall'esito di una simile C.T.U. il proprio giudizio sull'effettiva sussistenza dei requisiti dell'opzione di vendita del Good Leaver. Far dipendere la qualifica di Good Leaver del sig. [...] CP_1 da un accertamento peritale sul suo stato di salute, oltretutto compiuto dopo più di un anno dalle dimissioni, avrebbe significato privare i fratelli CP_1 della tutela ad essi contrattualmente spettante, tradendo il loro diritto di ottenere certezza immediata in relazione al requisito necessario per poter esercitare l'opzione di vendita, senza soggiacere a contestazione più o meno strumentali o all'alea di un giudizio, come si è detto, difficile e lontano nel tempo (chi mai si dimetterebbe o eserciterebbe un'opzione di vendita rischiando di vedere tutto rimesso in discussione dopo molti mesi?)”.

Premesso che la correttezza nel merito della decisione del collegio arbitrale non è sindacabile in questa sede, il vizio di violazione del contraddittorio ex art. 829 comma 1 n. 9 non può ravvisarsi con riferimento alla questione delle caratteristiche che doveva avere il certificato medico allegato dalla parte alle dimissioni da amministratore né ai limiti del sindacato che sullo stesso potesse essere richiesto *ex post*, essendo quella della rilevanza del certificato per la qualificazione in termini di *good leaver* o di *bad leaver* dell'amministratore dimissionario questione ampiamente discussa nel corso dell'arbitrato ed avendo gli arbitri espresso una valutazione fondata sui fatti allegati e sui documenti e le prove acquisite, cui il giudicante può ricorrere senza violazione del contraddittorio, dovendosi peraltro rammentare che “nel procedimento arbitrale. l'omessa

osservanza del principio del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività; sicché ai fini della nullità del lodo è sempre necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite (v. Cass. Sez. 1 n. 2201.07, Cass. Sez. 1 n. 28660-13; Cass. Sez. 1 n. 18600-20)” (Cass., n. 15521/23).

Nella specie ad escludere la violazione del contraddittorio è sufficiente richiamare il verbale dell’udienza del 15.3.2023 avanti al Collegio degli Arbitri (citato testualmente dai convenuti a pag. 27 della comparsa, senza contestazioni in proposito), in cui, tra l’altro, si legge: “*Il Presidente del Collegio Arbitrale sottopone alle parti alcune questioni su cui ritiene opportuna la discussione in contraddittorio relativamente ai presupposti della put option esercitata dalla parte attrice, chiedendo alle parti, se del caso, di manifestare immediatamente eventuali riserve o contrarietà alla discussione delle questioni sottoposte dal Collegio e/o di segnalare la necessità che le parti avessero di richiedere un breve rinvio per note scritte.(...) Il Collegio sottopone alle parti il tema relativo all’interpretazione delle clausole di cui agli artt. 9.1.3 e 9.2.1 del patto parasociale, che genera dei dubbi. In particolare, viene chiesto ai difensori delle parti di chiarire l’apparente discrasia tra le due clausole indicate e di precisare il significato da attribuire ai termini “certificazione medica” di cui all’accordo parasociale. (...) Segue ampia discussione sui temi sottoposti, in ordine ai quali nessuna delle parti ha sollevato riserve o contrarietà*”.

In altri termini il Collegio arbitrale ha compiuto, in base al principio del libero convincimento delle prove, un sindacato di merito che non può essere nuovamente devoluto a questa Corte con un mezzo di impugnazione a critica limitata; in ogni caso non si rileva la denunciata violazione del contraddittorio, in quanto le parti nel corso dell’intero procedimento sono state poste in

condizione di svolgere argomenti difensivi sulle circostanze alla base della decisione e hanno in particolare sviluppato un ampio contraddittorio sulla disciplina dettata dal patto parasociale e sulla rilevanza del certificato medico allegato alle dimissioni dell'amministratore di *Parte_3*

6) querela di falso volta a far valere la falsità ideologica del certificato medico del 18.1.2022.

L'attrice ha – col “sesto motivo” – proposto querela di falso avverso il più volte citato certificato medico del dott. *Per_1* medico di medicina generale, e ciò sia nella versione breve, allegata alla lettera di dimissioni, sia nella versione integrale per veder dichiarata la falsità delle indicazioni ivi contenute relativamente alla patologia di ischemia miocardica e alla sottoposizione ad un intervento di angioplastica patite dal *CP_1*

La Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza datata 18.7.2024, ha negato l'autorizzazione a proporre querela di falso per difetto di rilevanza nel presente giudizio e tale determinazione dev'essere ribadita.

Giova rammentare che la Corte di Cassazione ha statuito che la querela di falso costituisce uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata, sicché la finalità del procedimento è quella di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa; in altri termini, la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, la querela di falso non è ammissibile (Cass., n.11875/25 e già Cass. n. 19626/2020 e n. 8925/2001).

In particolare, si deve osservare che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante (oltre che della provenienza del documento da questi), purché privi di margini di apprezzamento, e che per il resto la parte è ammessa a dimostrare, con ogni mezzo di prova, la non conformità al vero del contenuto ideologico del documento con la conseguenza che la querela non è esperibile per contestare aspetti del contenuto del documento estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c. (Cass., n. 6959/1999): in particolare, il certificato rilasciato da un medico di medicina generale (che può considerarsi proveniente da una struttura pubblica) è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo (*id est* del fatto che sia stata rilasciata la dichiarazione, non della verità della stessa), e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza.

Nella specie è risultato pacifico fin da principio della causa che, come accertato dai CTU nominati dagli Arbitri, il certificato c.d. lungo del dott. *Per_1* conteneva errori nella parte anamnestica in quanto faceva riferimento ad una patologia cardiaca (ischemia cardiaca) diversa e più grave rispetto a quella (stenosi coronarica di grado lieve-medio) dalla quale era afflitto [...] *CP_1* e ad un conseguente intervento terapeutico (angioplastica percutanea) in realtà mai effettuato. Non solo si tratta di circostanze ormai acquisite al presente procedimento e non più in contestazione, ma in ogni caso le stesse erano rappresentate dal medico come evidentemente accadute senza la sua partecipazione e la sua presenza, così che la parte interessata era, come in concreto accaduto già nel procedimento arbitrale, ammessa a rilevarne la non veridicità senza necessità (e possibilità) di proporre querela di falso.

Le successive vicende portate all'attenzione di questa Corte in corso di giudizio da entrambe le

parti (la corrispondenza reperita da parte impugnante che conferma che la controparte si era posta l'obiettivo di procurarsi un certificato medico idoneo a supportare l'esercizio dell'opzione e la conseguente proposizione di denuncia-querela; l'archiviazione del relativo procedimento a seguito di perizia medica disposta dal Pubblico Ministero, documentata da parte impugnata) non recano elementi di ulteriore rilievo nel presente giudizio; allo stesso modo, le prove costituenti offerte dall'attrice non sono suscettibili di condurre ad una diversa definizione della causa.

- 7) nullità ex art. 829, comma 1 n. 5 e n. 12 c.p.c. – omessa motivazione con riferimento alla conformità agli standard del certificato medico del 18.1.2022.
- 8) nullità ex art. 829, comma 1 n. 5 e 12 c.p.c. – illogicità della motivazione con riferimento alla natura insolita e poco sensata del periodo di sospensione dal lavoro.
- 9) nullità ex art. 829, comma 1 n. 5 e 12 c.p.c. – illogicità della motivazione con riferimento alle conseguenze derivanti dall'errore medico.

Con i motivi nn. 7, 8 e 9 l'appellante ha lamentato violazione dell'art. 829 nn. 5, 11 (per il solo motivo 8) e 12 in relazione a profili che attengono, di per sé, al merito della decisione assunto ed alla motivazione della stessa, dolendosi che sia stata recepita dagli Arbitri la conclusione dei CTU in relazione ai requisiti di forma-contenuto del certificato del dott. *Per_1* che non sia stata tratta nessuna conseguenza dalla pur eccepita anomalia di un certificato medico rilasciato con l'indicazione di un periodo di riposo indicato in otto mesi, che nel lodo si trovi affermato che le conseguenze derivanti dall'errore medico confluite nella certificazione dovevano ricadere su

Parte_1

Si deve premettere che l'impugnazione non è ammissibile per il riesame del merito, considerate la natura del giudizio di nullità e la regola della specificità dei motivi (ex alia, cfr. Cass. 27321/2020; Cass. 23675/2013). In fase rescindente il giudice dell'impugnazione deve quindi

limitarsi ad accertare la sussistenza di una delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c. (Cass. 1463/2021; Cass. 2880/2010; Cass. n. 12199/2012, Cass. n. 9387/2018).

La doglianza è svolta da un primo punto di vista con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 829 comma 1, n. 5, che prevede che il lodo è nullo se “non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823”, ossia “5) l'esposizione sommaria dei motivi; 6) il dispositivo; 7) la sottoscrizione degli arbitri”: orbene, per consolidata giurisprudenza, “l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'articolo 823, n. 5, del Cpc, il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'articolo 829, comma 1, nn. 4 e 5, del Cpc, può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione” (Cass., ord. n. 16077/2021; v. già Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 24785 del 8 ottobre 2008).

Quanto alla violazione dell'art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c., che prevede che il lodo è nullo “se (...) contiene disposizioni contraddittorie”, per insegnamento altrettanto pacifico la disposizione non consente di far valere eventuali vizi relativi alla motivazione (per contraddittorietà, insufficienza o illogicità), in quanto “la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 n.11 c.p.c. (ipotesi di nullità già prevista nel testo previgente dell'art. 829 n. 4 c.p.c.) per il lodo contenente disposizioni contraddittorie deve essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo o tra la motivazione ed il dispositivo ovvero concretizzarsi in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della *ratio decidendi*, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa (Cass. 11895/2014, Cass. 1183/2006, Cass. 11136/2000, Cass. 1699/2000,

Cass. 1131/2009, Cass. 6069/2004, Cass. Sez. Un. 3990/87)” (C. App. Genova, 9.11.2020); in altri termini, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Corte d'Appello di Venezia, n. 2150/2023).

Quanto infine alle supposte violazioni dell'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12, che configura come vizio del lodo l'omessa pronuncia su alcune domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato, ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione in ordine ad una domanda o un'eccezione di parte, ma occorre che risulti completamente omissivo il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez. 1, 20 settembre 2013, n. 21612; 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., Sez. 2, 4 ottobre 2011, 20311).

La lettura del lodo, motivato in modo particolarmente ampio (come conferma la mera sintesi sopra riportata) e senza evidenti carenze nella completezza e logicità delle argomentazioni espresse, esclude che in concreto sussistano i vizi denunciati, vagliati secondo i criteri suggeriti dalla consolidata giurisprudenza richiamata.

In particolare, a fronte delle conclusioni espresse dai CTU (anche in quel caso all'esito di un compiuto esame delle questioni loro affidate nel contraddittorio tra i CTP), che hanno confermato che *“Nel periodo dal 18 gennaio 2022 al 14 agosto 2022 il Sig. CP_1 si è trovato nell'impossibilità di svolgere l'attività di amministratore delegato di CP_3 in quanto affetto da*

un Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, persistente (DSM 5 TR), che proprio in tale contesto lavorativo traeva origine ed era aggravato dal vissuto di essere un paziente cardiologico" e dunque la correttezza sostanziale del certificato del dott. *Per_1* del 18 gennaio 2022, il lodo ha dato atto che sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale, l'approfondimento peritale - seppur evidenziando la non corrispondenza al vero dei dati cardiologici menzionati nel certificato c.d. lungo del dott. *Per_1* - aveva fornito risposta positiva, pervenendo a riconoscere la sussistenza dei presupposti per la qualificazione di *CP_1* [...] ome *good leaver* al fine dell'esercizio dell'opzione put ex art. 10 del Patto Parasociale.

Quello riportato essendo il passaggio decisivo della motivazione, risultano secondarie e non decisive le argomentazioni spese dagli Arbitri secondo cui i dubbi sulla "veridicità" della certificazione e gli errori eventualmente commessi dal medico non potevano che ricadere sui *Parte_7* salvo il caso di loro dolo o palese malafede o negligenza, dato che, come si è osservato, le conclusioni peritali hanno in ogni caso confermato anche nel merito l'inabilità permanente per almeno sei mesi patita dal *CP_1* con riguardo alla propria attività in *Pt_3* [...] allo stesso modo risulta irrilevante (quantomeno considerati i limiti al sindacato sul lodo nel giudizio di impugnazione ex art. 829 c.p.c.) la (non) opportunità/abitudine dell'indicazione di un periodo di riposo *ab initio* di otto mesi, essendo risultata in concreto una tale indicazione, benché inconsueta, sufficientemente corretta, oltre che dotata di tutti i requisiti propri della formale "certificazione medica", come tale idonea ad integrare il presupposto dell'opzione di vendita ex art. 10 del Patto Parasociale.

Riepilogando e concludendo:

- non è ravvisabile omessa motivazione ai sensi dell'art. 829 n 5 c.p.c. perché la motivazione, ben lungi dal mancare, è esistente, articolata e certamente non può neppure essere ritenuta

apparente;

- non è ravvisabile motivazione contraddittoria ai sensi dell'art. 829 n. 11, perché le doglianze concernono profili di ritenuta irragionevolezza di parti (neppure essenziali) della motivazione, ipotesi sussumibile nel vizio previsto dalla norma invocata;
- non è ravvisabile omessa pronuncia ai sensi dell'art. 829 n. 12, perché il lodo si è pronunciato su tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti ed al fine della sussistenza del vizio lamentato non rileva la mancata espressa argomentazione circa mere difese o eccezioni in senso lato, delle quali peraltro risulta implicito il rigetto;
- le disposizioni affermate in motivazione sono comprensibili e senz'altro consentono di ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione, sicché non può affermarsi l'assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale;
- eventuali errori di valutazione nell'apprezzamento delle risultanze probatorie non sono sindacabili in sede d'impugnazione del lodo, che è mezzo a critica vincolata.

10) nullità ex art. 829, comma 3 c.p.c. – contrarietà all'ordine pubblico, per non aver accolto il collegio arbitrale l'eccezione di nullità del patto parasociale costituente un patto leonino.

Secondo la parte impugnante il lodo risulterebbe viziato da nullità anche per aver non aver gli Arbitri ritenuto che il patto di opzione, per come configurato nel caso di specie (con previsione di un prezzo *floor*) integrasse un patto leonino vietato dall'art. 2265 c.c. che fissa un principio inderogabile di ordine pubblico economico: la violazione è nella specie da **Parte_1** ritenuta sussistente per essersi i fratelli **CP_1** soci di **Parte_3** assicurati (mediante il diritto di opzione a prezzo minimo garantito) la possibilità di fuoriuscire dalla compagine sociale senza sopportare il rischio di una cattiva gestione e delle conseguenti possibili perdite.

Come osservato dagli arbitri, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità è valido e meritevole di tutela un patto parasociale (v. Cass., n. 27227/21) che, attraverso un'opzione *put*, consenta ai soci di vedersi garantita la remunerazione del valore della partecipazione a un prezzo predeterminato in quanto, posto che l'elemento caratterizzante del patto leonino è lo "stravolgimento" del ruolo del socio per effetto della sua stipulazione, l'esclusione del socio dalla partecipazione alle perdite per contravvenire al divieto deve essere, congiuntamente: a) totale: in quanto deve avere come effetto un'alterazione completa della *causa societatis*, che per effetto di esso subisca una completa modificazione dell'assetto, sì da porsi con essa in totale contrasto (in tal modo dovendo interpretarsi la locuzione normativa laddove menziona l'esclusione del socio «da ogni» partecipazione agli utili o alle perdite) e b) costante: perché l'effetto di totale alterazione deve risultare tendenzialmente irreversibile per effetto della pattuizione vietata e non risolversi in un'alterazione transeunte dei diritti patrimoniali del socio (v. Cass., n. 27283/24, n. 25594/2023).

Nel caso di specie, non si è in presenza della violazione del divieto del patto leonino, poiché manca il carattere assoluto e costante dell'esclusione dalle perdite per la durata della carica di soci da parte dei fratelli CP_1 non solo la pattuizione ora censurata si inseriva in un quadro molto più complesso di previsioni negoziali nel quale la stessa trovava meritevole fondamento, ma, soprattutto, l'effetto di esclusione dalla partecipazione alle perdite era destinato a realizzarsi solo nell'ipotesi, poi verificatasi, di esercizio dell'opzione, condizionato a precisi e limitati presupposti (quali le dimissioni giustificate dall'inabilità lavorativa, certificata dal medico, per un periodo superiore a sei mesi).

11) nullità ex art. 829 comma 1 n. 4 e n. 9 c.p.c. – ultrapetizione del lodo nella parte della pronuncia relativa agli interessi.

Infine, il lodo sarebbe viziato da ultrapetizione, nella parte in cui ha riconosciuto come dovuti gli interessi nella misura convenzionale, nonostante i fratelli **CP_1** non avessero mai formulato alcuna domanda in tal senso, essendosi limitati a richiederli nella misura legale (con riferimento all'art. 1284 c.c.) e non avessero allegato neppure la circostanza di una previsione convenzionale degli interessi.

Il vizio lamentato sussiste, in quanto gli arbitri, violando i limiti della devoluzione della controversia effettuata con la domanda di arbitrato (cfr. Cass. n. 29435/21 e n. 17779/23) ed altresì pronunciando in violazione del contraddittorio (cfr. ancora Cass. n. 17779/23) per non essere stata la questione in nessun modo anticipata né discussa, hanno riconosciuto interessi sulla base di un titolo ed in una misura mai invocati dalla parte interessata quale accessorio della propria pretesa risarcitoria.

Non coglie nel segno la difesa dei convenuti secondo cui il riconoscimento degli interessi in misura convenzionale costituisce espressione dello stesso art. 1284 c.c. richiamato nelle loro conclusioni: il riferimento ivi contenuto al quarto comma all'eventuale pattuizione costituisce mera eccezione (alternativa) all'applicazione del saggio degli interessi previsti dalla legge, della quale il riconoscimento del saggio convenzionale anziché legale non costituisce applicazione ma (consentita) deroga.

Solo per tale parte – e dunque per la parte in cui sono riconosciuti sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno gli interessi convenzionali anziché quelli legali ex art. 1284, comma 1, c.c. - il lodo deve essere pertanto dichiarato nullo, trattandosi di vizio che incide su una parte del lodo scindibile dalle altre.

Il conseguente giudizio rescissorio si risolve nella specie nella sostituzione al tasso di interessi illegittimamente previsto nel lodo di quello legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., come

peraltro da domanda, essendo invece escluso, per un'obbligazione risarcitoria, che costituisce debito di valore, il riferimento al saggio di cui al comma 4 della medesima disposizione, in adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui quest'ultimo si applica solo alle obbligazioni pecuniarie, ossia a quelle aventi in origine contenuto di somma di denaro (v. Cass. 14285/2025).

Ne consegue l'accoglimento dell'impugnazione limitatamente all'undicesimo motivo.

L'accoglimento della stessa in tali assai ristretti limiti giustifica la compensazione tra le parti delle spese per un quinto, con condanna della parte impugnante alla rifusione dell'ulteriore quota e liquidazione in dispositivo, facendo riferimento ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, secondo importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase di trattazione in quanto non richiesta in nota spese.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da *Parte_1* avverso il lodo emesso dal Collegio composto dagli arbitri prof. Avv. Ettore Scimeni, prof. Avv. Marco Speranzin e avv. Alvise Spinazzi il 16.2.2024, che per il resto rigetta, dichiara la parziale nullità del lodo limitatamente alla parte in cui, al capo V, sono dichiarati dovuti da *Parte_1* sulla somma capitale liquidata gli interessi convenzionali "al saggio convenzionale del 10% (dieci per cento) su base annua", con "capitalizzazione periodica su base semestrale", anziché gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.;

b) dichiarate le spese di lite del presente giudizio compensate per un quinto, condanna *Parte_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a *Parte_8* e *CP_2* l'ulteriore quota delle spese e competenze di lite, che liquida - già nella misura di quattro quinti - in € 25.026,40 per prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.

Il Consigliere Estensore

Francesco Petrucco Toffolo

Il Presidente

Guido Santoro